

PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
(LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67)

Le parti firmatarie (il Presidente del Tribunale di Civitavecchia, il Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Viterbo e Rieti),

ritenendo che la collaborazione tra magistrati e operatori dell'Amministrazione Penitenziaria possa consentire al nuovo istituto di perseguire le finalità che il legislatore si è proposto, identificabili nel conseguimento di obiettivi riparatori verso la collettività e la persona offesa, di reinserimento sociale dell'imputato/indagato, di deflazione dei carichi giudiziari e di contrasto al sovraffollamento carcerario, nonché di ottimizzare le limitate risorse disponibili, sottoscrivono il presente Protocollo al fine di:

- predisporre delle indicazioni per l'applicazione della nuova disciplina della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all'istituto nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- garantire all'imputato/indagato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova, in conformità alla normativa europea (Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012);
- agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova;
- ridurre i carichi lavorativi del sistema giudiziario e contrastare anche il sovraffollamento carcerario, mediante un percorso alternativo al dibattimento, che, se svolto con esito positivo, comporterà **l'estinzione del reato**.

Nel rispetto di tali finalità sono state pertanto individuate le linee guida esecutive dell'istituto della messa alla prova e le modalità operative di seguito indicate.

Linee guida

I programmi di trattamento di cui al comma 4 dell'art. 464 bis c.p.p. saranno predisposti in considerazione delle caratteristiche dei soggetti, prevedendo il lavoro di pubblica utilità a cui eventualmente aggiungere attività di volontariato di rilievo sociale, che sarà indicata

dall'interessato al momento della presentazione dell'istanza all'U.E.P.E. o, in ogni caso, durante la fase di elaborazione del programma di trattamento.

L'inserimento del lavoro di pubblica utilità nel programma di trattamento è condizione obbligatoria e, ai sensi dell'art. 168-bis c.p., verranno pertanto articolate le relative modalità per consentire l'esecuzione di una prestazione non retribuita in favore della collettività presso Stato, Regioni, Province, Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato. E' auspicabile, sia per consentire la fruizione della misura a tutti gli interessati, anche quelli sforniti di concrete opportunità, sia per velocizzare gli accertamenti preliminari da parte dell'UEPE, che vengano stipulate convenzioni con enti ed organizzazioni ai sensi del regolamento ministeriale contenuto nel D.M. 8.6.2015,n 88, entrato in vigore in data 3.7.2015, essendo stato adottato in data 9 settembre 2015 da parte del Ministro della Giustizia l'atto di delega previsto dall'art.2, comma 1 in favore dei Presidenti dei Tribunali.

La prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova potrà essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,n.274 fino a quando non saranno stipulate apposite convenzioni, ovvero non siano disponibili enti convenzionati ai sensi del D.M. 88/15.

L'interessato, qualora vi sia una parte offesa, prospetterà all'U.E.P.E., le condotte riparatorie e le restituzioni, per la successiva elaborazione del programma di trattamento che sarà presentato al Giudice.

Nella redazione del programma di trattamento dovrà essere sempre tenuto presente che nei confronti del beneficiario non è stata emessa alcuna condanna per quel titolo.

L'UEPE effettuerà il controllo del rispetto delle prescrizioni comportamentali e degli altri specifici impegni relativi al programma di trattamento, fatta salva la possibilità per il giudice di richiedere accertamenti alle forze dell'ordine ove in casi particolari se ne crei la necessità. In ogni caso, qualora vengano disposti per l'imputato l'obbligo di dimora, limiti di movimento spazio-temporale e/o gli altri obblighi che il Giudice riterrà necessari per il positivo svolgersi della misura, gli organi di P.G. verranno incaricati della vigilanza sulle relative prescrizioni.

Modalità operative

1. La domanda di redazione del programma di trattamento, corredata dai documenti necessari sotto specificati, va presentata, **in originale**, dall'interessato o **tramite procura speciale**, all'U.E.P.E. territorialmente competente in base al domicilio dell'imputato/indagato. Alla stessa domanda

sarà, inoltre, allegata, ove già acquisita, la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale si svolgerà il lavoro di pubblica utilità, nonché la documentazione idonea a facilitare il più possibile lo svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte degli assistenti sociali dell'U.E.P.E. L'istante dovrà, altresì allegare autocertificazione di non aver fruito in precedenza di questo beneficio, come previsto dalla legge, nonché autocertificazione di residenza e domicilio attuali.

E' auspicabile che sia lo stesso imputato/indagato, se libero, a depositare la predetta domanda al fine di poter effettuare immediatamente il colloquio iniziale con gli operatori specializzati dell'UEPE; altrimenti il medesimo, se libero, dovrà presentarsi presso la sede del competente UEPE per lo svolgimento del colloquio iniziale entro i tre giorni lavorativi.

La domanda di redazione del programma di trattamento dovrà essere necessariamente corredata dagli atti rilevanti del procedimento penale da cui si evincano il numero di R.G. penale o Gip, le norme violate, i riferimenti dell'ufficio giudiziario procedente, nonché auspicabilmente dalle seguenti ulteriori indicazioni e/o documenti:

dati anagrafici dell'assistito;

recapito telefonico;

indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa / stato di disoccupazione ;

indicazioni attinenti alla capacità reddituale (modello ISEE, busta paga, ecc.);

indicazioni relative all'eventuale risarcimento alla persona offesa/proposta di risarcimento alla persona offesa/proposta di adesione ad un programma di mediazione penale;

documentazione relativa al permesso di soggiorno o ad eventuale inabilità lavorativa, considerato che costituiscono condizioni ostative allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità l'inabilità assoluta a prestare attività lavorativa e, per lo straniero extracomunitario, la mancanza di permesso di soggiorno (circostanza che non consente di attivare la copertura assicurativa).

2. L'U.E.P.E. territorialmente competente rilascia l'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di cui al punto 1 con l'indicazione del numero di protocollo e della data. Alla prima udienza e, comunque, sino all'apertura del dibattimento, nella quale viene presentata la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, al Giudice devono essere prodotti anche la domanda di redazione del programma di trattamento con attestazione di deposito dell'UEPE ed i relativi allegati.
3. Il Giudice valuta l'ammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova e informa l'U.E.P.E. territorialmente competente circa l'esito della valutazione, tramite

trasmissione telematica del verbale dell'udienza a cura della Cancelleria **mediante PEC all'indirizzo segreteria@uepe.viterbo@giustiziacert.it**.

4. In caso di positiva valutazione dell'ammissibilità della domanda, il Giudice rinvia l'udienza, con sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 159 co. 1 n. 3 C.P., per consentire all'U.E.P.E. di elaborare il programma di trattamento con le modalità previste al comma 4 dell'art. 464 bis c.p.p. entro il termine di tre mesi con decorrenza dall'arrivo della comunicazione di cui al punto 3 o comunque entro la data dell'udienza di rinvio, se fissata oltre tale termine.

L'U.E.P.E., ricevuta la comunicazione di fissazione dell'udienza, procede, tramite l'assistente sociale incaricato, all'espletamento dell'indagine sociale e familiare e all'elaborazione del programma di trattamento che sarà formulato d'intesa con l'interessato che lo sottoscriverà per accettazione. A ciò potrà contribuire, qualora necessario e possibile, anche uno psicologo dell'U.E.P.E. Esaminate le domande e la documentazione allegata, l'U.E.P.E., a seguito di indagine socio-familiare, redigerà il programma di trattamento nei tempi concordati e lo trasmetterà all'autorità giudiziaria.

Lo schema base del programma di trattamento, allegato al presente protocollo, verrà opportunamente adattato al caso particolare (personalità dell'imputato/indagato, sue condizioni di vita, lavoro, di reddito, titolo di reato, ecc.) ed integrato dall'UEPE con l'indicazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità o di volontariato concretamente reperito, con l'indicazione delle modalità di riparazione o di risarcimento del danno, ove possibile, e con l'indicazione delle modalità di attuazione della mediazione, se attuabile nel caso concreto.

Non sono previste prescrizioni orarie o limitazioni di circolazione nel territorio nello schema di base del programma: sarà eventualmente il Giudice, ove ritenga, ad inserirle nel programma definitivo, previa acquisizione del consenso dell'interessato, anche sulla base di eventuali indicazioni e/o proposte provenienti dall'UEPE.

5. Il Giudice, ricevuto il programma di trattamento, potrà integrarlo o modificarlo, nella nuova udienza, con le modalità previste dalla norma e con le prescrizioni che riterrà opportuno inserire, anche con riferimento al risarcimento del danno, previa rituale acquisizione del consenso dell'imputato.

Qualora il Giudice disponga per l'imputato l'obbligo di dimora, limiti di movimento spazio-temporale e/o altri obblighi ritenuti necessari per il positivo svolgersi della misura, individuerà l'organo di P.G. da incaricare per la vigilanza delle prescrizioni.

6. La durata del programma di trattamento sarà stabilita tenuto conto:
 - della pena edittale prevista per il reato commesso, sulla base della quale si procederà con le modalità di seguito riportate;
 - dell'indagine socio-familiare e della disponibilità delle risorse, con particolare riferimento al lavoro di pubblica utilità;
 - sarà cura del Giudice specificare nelle prescrizioni quanti giorni duri il periodo di lavoro di pubblica utilità, preferendo una durata inferiore di quindici giorni a quella della messa alla prova al fine di consentire, entro il termine di sospensione del procedimento, l'eventuale recupero dovuto ad assenze per malattia o per altri gravi giustificati motivi ; specificherà altresì che il computo di una singola giornata lavorativa corrisponda ad un periodo compreso tra le due e le otto ore giornaliere.
7. Il Giudice, valutato il programma di trattamento, anche all'esito di eventuali integrazioni, deciderà con ordinanza in ordine alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova, indicando la durata della messa alla prova e rinviando ad altra udienza, da fissarsi almeno **due mesi** dopo il termine di scadenza della messa alla prova, per la valutazione dell'esito, al fine di consentire all'UEPE di predisporre una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova. Nel caso in cui l'imputato venga ammesso alla prova, la Cancelleria del Giudice trasmetterà immediatamente via PEC l'ordinanza relativa con l'allegato programma di trattamento definitivo; verrà comunicato tempestivamente anche il rigetto del Giudice per consentire la chiusura della pratica da parte dell'UEPE.
8. Qualora la decisione sia positiva, **entro 15 giorni** dalla comunicazione e/o notifica del provvedimento l'imputato sottoscriverà il verbale di sottoposizione alle prescrizioni della messa alla prova avanti al Direttore dell'U.E.P.E. competente, da cui decorrerà il periodo di esecuzione della prova. L'U.E.P.E. provvederà alla trasmissione del verbale al Giudice competente.
9. L'U.E.P.E. controllerà l'esecuzione del programma di trattamento, con le modalità proprie del Servizio sociale previste dalla legge.
10. Le relazioni periodiche dell'UEPE sull'andamento della prova verranno inviate al Giudice che ha emesso l'ordinanza di ammissione alla prova ogni tre mesi ed ogni mese se la prova abbia una durata inferiore. La relazione finale verrà inviata dall'UEPE senza alcuna richiesta del Giudice e non oltre **due mesi** dalla conclusione della prova medesima.
11. Al momento della sottoscrizione delle prescrizioni, qualora sia venuta meno nel frattempo ed anche momentaneamente, la disponibilità dell'ente individuato per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, l'U.E.P.E. sospenderà la sottoscrizione e, quindi, l'esecuzione della prova, dandone immediata notizia scritta al Giudice che procede.

12. Con le modalità di comunicazione sopra indicate verrà inviata dalla Cancelleria del Giudice al competente UEPE copia del provvedimento emesso dal Giudice ai sensi dell'art.464-septies c.p.p. ovvero dell'art. 464-octies c.p.p.

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova, si ritiene di individuare le fasce come appresso indicato con riferimento alla pena edittale massima.

La prestazione di lavoro di pubblica utilità da svolgersi per una durata determinata con riferimento alla natura del reato per il quale si procede è prevista nel massimo in mesi 18 prorogabili dal giudice sino a 24 mesi in caso di necessità:

FASCIA A) Contravvenzioni punite con la sola ammenda (da 10 gg. a 1 mese);

FASCIA B) Contravvenzioni punite con la pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa (da 1 a 4 mesi);

FASCIA C) Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni (da 4 a 6 mesi);

FASCIA D) Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni (da 6 a 8 mesi);

FASCIA E) Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni (da 8 a 12 mesi);

FASCIA F) delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni (da 12 a 18 mesi).

Il seguente protocollo è a carattere sperimentale, prevedendo una verifica circa l'adeguatezza e la sostenibilità di tale procedure entro 12 mesi dalla sottoscrizione.

Si allegano:

- Elenco Enti convenzionati con il Tribunale di Civitavecchia per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità (**Allegato 1**)
- Schema dell'istanza finalizzata all'elaborazione di un programma di trattamento da presentare all'U.E.P.E. competente e attestazione di avvenuta ricezione dell'istanza stessa, rilasciata dall'U.E.P.E.(**Allegato 2**)
- Fac-simile dell'indagine socio-familiare e dell'allegato programma di trattamento, elaborati dal Ministero della Giustizia, quale prassi operativa comune per gli UEPE (**Allegato 3**)

- Elenco dei territori di competenza dell'UEPE di Viterbo e Rieti ricompresi nel Circondario del Tribunale di Civitavecchia aggiornato alla data odierna (**Allegato 4**)

Civitavecchia, 3 DIC. 2015

Il Presidente del Tribunale di Civitavecchia

~~Il Presidente del Tribunale~~

Dr. Gianfranco Mantoli

Il Direttore dell'UEPE di Viterbo e Rieti

LA DIRIGENTE

Dot.ssa Caterina Calderola

